

FAQ-PROGETTAZIONE DEI PCTO IN SICUREZZA

1. Il *tutor aziendale* è anche *preposto*?

Il *tutor aziendale* può essere anche il *preposto* qualora abbia le competenze professionali e sia messo in grado di esercitare i compiti di vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione specifiche dell'attività a cui è adibito lo studente.

2. Se il *tutor aziendale* è inserito in una struttura diversa dalla struttura ospitante?

Qualora il *tutor aziendale* fosse un lavoratore inserito in una struttura diversa da quella che accoglie lo studente in PCTO, il Datore di lavoro dovrà individuare un'altra figura professionale aziendale (operaio esperto o *preposto*) che segua lo studente nelle attività svolte, coordinandosi con il *tutor aziendale*.

3. Il *tutor scolastico* potrebbe essere la *figura di affiancamento aziendale* o il *preposto* dello studente in PCTO?

Il *tutor scolastico* non può ricoprire tali ruoli in quanto non è lavoratore subordinato al Datore di lavoro dell'azienda ospitante.

4. La *figura di affiancamento* può coincidere con il *preposto*?

La *figura di affiancamento* allo studente minorenne in PCTO è necessaria in caso di adibizione dello stesso ad attività che rientrano nei lavori vietati ai sensi della L. 977/1967 (Allegato I), come modificata dal D.Lgs. 345/1999 e dal D.Lgs. 262/2000, che possono essere svolti in deroga al divieto di cui all'art. 6 per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa. Tale figura di affiancamento deve essere anche "competente in materia di prevenzione e di protezione" e può coincidere con la figura del *preposto* qualora di fatto sovrintenda al lavoro svolto, garantisca l'attuazione delle direttive aziendali ricevute, controlli la corretta esecuzione del lavoro da parte dello studente ed eserciti una funzionale potere di iniziativa nei confronti dello stesso.

5. Quale tipo di formazione in materia di salute e sicurezza serve al *tutor scolastico* per svolgere adeguatamente questo ruolo?

Al fine di svolgere adeguatamente il compito di *tutor scolastico*, è sufficiente avere almeno una formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Tale formazione è garantita dal dirigente scolastico, in qualità di *Datore di lavoro* ai sensi del Testo Unico.

6. La scuola può pretendere il DVR aziendale?

Sebbene la scuola non possa richiedere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del *Soggetto Ospitante*, le schede proposte negli Allegati 1 e 2 alle Linee guida permettono alla scuola di:

- conoscere le attività in cui è impegnato lo studente, le macchine/attrezzature e/o i prodotti chimici utilizzati, i rischi per la salute e sicurezza a cui è esposto e le misure di prevenzione e protezione adottate;

- verificare l'obbligo di sorveglianza sanitaria, in-formazione e addestramento aggiuntivi.

7. Se il *Soggetto Ospitante* è un lavoratore autonomo/impresa individuale, potrebbe portare con sé lo studente in contesti non noti (ad esempio in caso di emergenza)? Come si fa a valutare il rischio in questi casi?

Qualora i *Soggetti Ospitanti* siano rappresentati, anche se per brevi periodi, da lavoratori autonomi o imprese individuali, ricadono sugli stessi i medesimi obblighi previsti per i datori di lavoro con lavoratori subordinati. Tra essi vi è la valutazione dei rischi e delle misure riduttive, come specificato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Poiché ciascun contesto (azienda, cantiere...) in cui l'impresa individuale/lavoratore autonomo svolgerà la sua attività è caratterizzato da uno specifico profilo di rischio, è opportuno che il *Soggetto Ospitante* selezioni aziende e/o cantieri (in cui sarà affiancato dallo studente) con profili di rischio analoghi, in modo da "limitare" la valutazione solo a tali luoghi di lavoro.

È inoltre opportuno che gli studenti non siano coinvolti in situazioni di lavoro e/o di emergenza non preventivamente conosciute.

8. Qual è la documentazione delle Linee guida SiRVeSS che l'azienda deve consegnare alla scuola dopo averla compilata?

È raccomandato che il *Soggetto Ospitante* compili e allegi alla convenzione i seguenti documenti:

- Allegato 1 - SCHEDE RACCOLTA DATI DEL SOGGETTO OSPITANTE
 - Allegato 2 - sezione 1. Individuazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione/protezione
 - Allegato 2 - sezione 2. Individuazione dei DPI che saranno forniti allo studente
- Tali documenti, che dovrebbero contenere informazioni derivanti dal DVR aziendale, permettono alla scuola di conoscere le attività assegnate, i rischi cui può essere esposto lo studente e le misure di prevenzione/protezione adottate, rappresentando un supporto alla scelta di aziende più "sicure" a cui avviare gli studenti in PCTO.

9. La convenzione può avere durata pluriennale? Ci sono particolari indicazioni in questi casi?

La convenzione tra Istituto Scolastico e *Soggetto Ospitante* può avere durata pluriennale nel caso in cui, all'interno del periodo di validità della stessa, le condizioni ivi presenti risultino immutate nel tempo.

10. Se l'azienda ospita più studenti, la convenzione può essere unica? Oppure bisogna farne una per ogni studente?

Nel caso specifico, la convenzione può essere unica; gli allegati al documento (Percorsi formativi personalizzati, Patti formativi, Attestati di formazione e Allegati di cui alla FAQ n. 8) saranno invece specifici per ciascuno studente.

11. Gli spostamenti da una sede all'altra, per lo svolgimento delle attività previste dal Percorso formativo personalizzato, sono coperti dall'INAIL in caso di infortunio?

In merito ai PCTO, gli spostamenti in itinere che prevedono copertura assicurativa da parte dell'INAIL sono quelli che avvengono tra la sede scolastica e il luogo di lavoro. Gli spostamenti che avvengono tra le diverse sedi in cui lo studente è chiamato a svolgere le attività previste, che saranno menzionati nel Percorso formativo anche nel caso in cui non se ne possa prevedere il numero esatto, sono ritenuti dall'INAIL "spostamenti di lavoro" e pertanto ugualmente coperti da assicurazione sugli infortuni.

12. Le schede proposte dal SiRVeSS possono essere integrate?

Certamente sì, qualora si riscontrino rischi specifici non presenti all'interno dei documenti proposti.

Solo a titolo di esempio, se si volesse introdurre nell'Allegato 1 una domanda del tipo "Sono previsti spostamenti durante l'attività lavorativa?" (SI/NO), nella prima scheda dell'Allegato 2 potrebbe essere inserita la tipologia di rischio "Incidente/infortunio durante lo spostamento", indicando le misure riduttive da attuare (ad es. uso di cinture di sicurezza, rispetto delle regole del Codice della strada, nessun coinvolgimento dello studente nella guida...).

13. Come può, il *tutor scolastico*, fare un sopralluogo se non ha le giuste competenze e/o i tempi necessari? Qual è la sua responsabilità a riguardo?

In caso di sopralluogo presso la struttura ospitante (in particolare se produttrice di beni) per conoscere l'attività, i rischi a cui sarà esposto lo studente in PCTO e l'adeguamento alla normativa di sicurezza e salute sul lavoro, il *tutor scolastico* sarà affiancato da un referente aziendale; si valuterà l'eventuale necessità di coinvolgere anche il *SPP* dell'Istituto, caso per caso.

Ad ogni modo i *tutor scolastici* possono effettuare il sopralluogo sulla base delle competenze acquisite attraverso la formazione in materia di salute e sicurezza ricevuta (che potrebbe differire a seconda dei soggetti e dei ruoli ricoperti all'interno della scuola), nei tempi e nei luoghi concordati con il soggetto ospitante e accompagnati dal referente aziendale.

Le responsabilità della mancanza dei requisiti di sicurezza e salute dell'ambiente di lavoro sono proprie del Datore di lavoro dell'azienda ospitante.

14. I *tutor scolastici*, in fase di eventuale sopralluogo, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni in itinere?

Sì, dalla scuola sino al luogo di lavoro in cui si intende effettuare il sopralluogo, alle condizioni valide per qualunque spostamento in itinere.

15. Quali soggetti devono firmare i vari documenti allegati alla convenzione?

Gli allegati alla convenzione, firmata sia dal *legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica* che dal *legale rappresentante del Soggetto Ospitante*, saranno firmati dai soggetti che, di volta in volta, sono stati coinvolti nella redazione dello specifico allegato.

In particolare: gli Attestati di formazione sulla sicurezza saranno sottoscritti dal *soggetto organizzatore* del corso; gli Allegati 1 e 2 (relativamente alle schede di interesse) dal *datore di lavoro aziendale* e dal *tutor aziendale*; il Patto formativo dallo *studente* e dal *genitore/responsabile genitoriale*.

In merito al Percorso formativo personalizzato, fermo restando l'opportunità che esso sia firmato dai *tutor scolastico* e *aziendale* coinvolti, per motivi gestionali sarà il dirigente scolastico ad indicare chi firmerà tale documento.

Aggiornamento al 12 Giugno 2023

16. Nel caso in cui un *tutor scolastico* esegua più sopralluoghi nella stessa giornata/mattinata, durante gli spostamenti tra un'azienda e l'altra sarebbe coperto da assicurazione INAIL?

Sì, poiché l'eventuale infortunio si configurerebbe come "infortunio sul lavoro" stradale. È opportuno evidenziare come la copertura assicurativa INAIL per il tutor scolastico sia prevista solo in presenza di regolare autorizzazione, da parte del dirigente scolastico o suo delegato, a effettuare il sopralluogo in quella determinata data e azienda. Il tutor scolastico, pertanto, non può delegare ad altro soggetto lo svolgimento di tale attività.

17. Un tutor scolastico che si infortuna nell'azienda in cui sta svolgendo il sopralluogo è coperto da assicurazione INAIL oppure la scuola deve prevedere per lui un'apposita copertura assicurativa?

In presenza di regolare autorizzazione a effettuare il sopralluogo da parte della scuola, il tutor scolastico è tutelato anche all'interno dell'azienda ospitante.

18. Per gli studenti impegnati nei tirocini estivi, è prevista assicurazione INAIL?

Se i tirocini estivi rientrano nel piano formativo della scuola, gli studenti sono tutelati.

19. Il premio assicurativo INAIL nei confronti di studenti in PCTO e tutor scolastici è a carico di quale soggetto? La scuola, l'azienda ospitante o altro?

In tutti i casi di copertura assicurativa INAIL, il premio è a carico dello Stato (gestione per conto dello Stato) nel caso di studenti/docenti delle scuole e università statali; per gli studenti/docenti di scuole/università non statali, sono queste ultime a versare il premio.

20. Uno studente infortunatosi durante un'attività lavorativa regolamentata da contratto di lavoro e per il quale si è chiuso l'infortunio può svolgere il PCTO continuando ad essere coperto da assicurazione INAIL?

L'emissione del certificato di chiusura di infortunio da parte di un medico dell'INAIL attesta che lo studente si trovi nelle condizioni di poter rientrare sia a scuola che nel luogo di lavoro.

Ciò comporta che lo studente, in particolare, possa svolgere regolarmente il PCTO, durante il quale è garantita la copertura assicurativa INAIL richiamata nella convenzione e gestita per conto dello Stato (a differenza della copertura assicurativa che copre il ragazzo durante lo svolgimento di un'attività lavorativa generica, il cui premio è versato dal datore di lavoro di quell'attività).

Aggiornamento al 5 Febbraio 2024

21. Come è possibile specificare, all'interno della convenzione, il numero di studenti accolti dal soggetto ospitante qualora essa sia pluriennale ma il numero di studenti accolti sia variabile di anno in anno?

In caso di convenzione pluriennale (*cfr. FAQ N. 9*), qualora vi sia una variazione, negli anni, del numero di studenti accolti dal singolo soggetto ospitante, nell'art. 1 del *fac-simile* proposto dalle *Linee guida MIUR del 2019* si potrebbe semplicemente specificare che la struttura ospitante si impegna ad accogliere a titolo gratuito un numero di studenti tale da rispettare il rapporto massimo "studenti/tutor esterno" specificato dal decreto n.195 del 2017 (rapporto massimo studenti/tutor esterno: 5/1 per attività a rischio alto; 8/1 per attività

a rischio medio; 12/1 per attività a rischio basso). Il numero effettivo di studenti accolti nell'anno scolastico in corso è desumibile dai percorsi formativi personalizzati allegati (cfr. FAQ n. 10).

22. L'utilizzo della "check-list sopralluogo_PCTO" pubblicata sul sito istituzionale www.sicurscuolaveneto.it, presuppone il possesso di competenze tecniche, in materia di salute e sicurezza, paragonabili a quelle di un RSPP?

Come specificato nell'*Introduzione* pubblicata sul sito del SiRVeSSal link https://www.sicurscuolaveneto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=73, la "check-list sopralluogo_PCTO" proposta rappresenta uno strumento di supporto per il tutor scolastico nel caso di sopralluogo in azienda, a cui apportare eventuali modifiche o integrazioni a seconda delle necessità.

Poiché essa fornisce una lista di voci "essenziali" da controllare, non richiede che l'utilizzatore abbia le stesse competenze di un RSPP o un ASPP; il tutor scolastico, pertanto, può avvalersi di tale strumento ed effettuare il sopralluogo sulla base delle competenze acquisite attraverso la formazione in materia di salute e sicurezza ricevuta, come specificato nella FAQ n. 13.

23. La compilazione degli Allegati 1 e 2 alle Linee di indirizzo del SiRVeSS 2022 "PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - Linee di indirizzo per Aziende/Enti che ospitano gli studenti" può sostituire a tutti gli effetti l'integrazione al DVR aziendale inerente ai PCTO di cui al DL 48/2023?

Gli Allegati in oggetto rappresentano ad oggi degli strumenti utili per la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dal soggetto ospitante, permettendo alla scuola di verificarne, in senso generale, l'adeguatezza.

Sebbene il D.L. 48/2023 richieda che l'azienda trasmetta alla scuola l'integrazione al proprio DVR, relativa ai PCTO, predisposta dal proprio RSPP, ciò non esclude che il soggetto ospitante decida di utilizzare i suddetti Allegati, da integrare a seconda del contesto specifico, per assolvere a tale obbligo.

24. È pensabile avere delle "varianti" specifiche degli Allegati 1 e 2 alle Linee di indirizzo del SiRVeSS 2022 "PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - Linee di indirizzo per Aziende/Enti che ospitano gli studenti" per aziende a rischio basso, ad esempio in cui si svolgano attività di carattere amministrativo?

Gli Allegati 1 e 2 possono essere modificati e/o integrati dal soggetto ospitante a seconda dei rischi presenti nel proprio contesto lavorativo e in relazione alle attività previste dal percorso formativo personalizzato dello studente.

25. In caso di dubbi sull'integrazione al DVR trasmessa dal soggetto ospitante, a chi si può fare riferimento?

L'integrazione al DVR aziendale relativa ai PCTO viene trasmessa alla scuola contestualmente alla convenzione (ex. DL 48/2023).

Il docente coordinatore di progettazione (che ragionevolmente coincide con il referente PCTO), acquisito tale documento, potrà coinvolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto in caso di dubbi e valutare la possibilità di chiedere ulteriori chiarimenti all'azienda stessa (attraverso il tutor aziendale) o effettuare un sopralluogo attraverso il tutor scolastico, eventualmente supportato dal SPP della scuola.

26. Se il soggetto ospitante chiede di effettuare una visita medica allo studente prima di effettuare lo stage, a chi si deve rivolgere la scuola? Al medico competente dell'istituzione scolastica?

Come specificato nelle Linee di indirizzo del SiRVeSS 2022 “PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - Linee di indirizzo per Aziende/Enti che ospitano gli studenti”, se dalla valutazione dei rischi effettuata dal soggetto ospitante dovesse emergere la necessità di sottoporre lo studente a sorveglianza sanitaria, rientra tra gli obblighi del Medico Competente del soggetto ospitante porre in essere tale misura preventiva, dal momento che egli conosce i rischi aziendali, il posto di lavoro e ha definito il protocollo sanitario aziendale.

Qualora gli studenti di alcuni Istituti Tecnici o Professionali risultino già sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte dell’Istituto scolastico e siano in possesso di un giudizio di idoneità alla mansione redatto dal Medico Competente della scuola, il soggetto ospitante, tramite il proprio Medico Competente, dovrà verificare se i rischi per i quali è stato visitato lo studente corrispondano a quelli presenti nella propria azienda, garantendo eventualmente l’effettuazione di accertamenti integrativi. A tal fine l’Istituto scolastico dovrà fornire, per il tramite del proprio Medico Competente, il protocollo sanitario adottato ed eventuali ulteriori informazioni di rilievo inerenti alla sorveglianza sanitaria effettuata.

27. Quali soggetti devono firmare i vari documenti allegati alla convenzione? (Aggiornamento alla FAQ n. 15)

Gli allegati alla convenzione, firmata sia dal *legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica* che dal *legale rappresentante del Soggetto Ospitante*, saranno firmati dai soggetti che, di volta in volta, sono stati coinvolti nella redazione dello specifico allegato.

In particolare:

- gli Attestati di formazione sulla sicurezza saranno sottoscritti dal *soggetto organizzatore* del corso;
- il Patto formativo dallo *studente* e dal *genitore/responsabile genitoriale*;
- l’integrazione al DVR aziendale relativa ai PCTO (ex DL 48/2023 convertito nella L. 85/2023) dal *datore di lavoro*, dal *RSPP*, dal *RLS* e dal *MC aziendali* (se presenti). È opportuno, comunque, portare a conoscenza anche il tutor aziendale dei contenuti del documento.

In merito al Percorso formativo personalizzato, fermo restando l’opportunità che esso sia firmato dai *tutor scolastico* e *aziendale* coinvolti, per motivi gestionali sarà il dirigente scolastico ad indicare chi firmerà tale documento.

28. Lo studente che intende svolgere uno stage nell’ambito dei PCTO negli Stati Uniti è coperto da assicurazione infortuni?

Il decreto legislativo n. 151/2015 prevede, nel caso di lavoratori inviati in trasferta in Paesi extracomunitari non convenzionati (gli USA non sono convenzionati), l’assoggettamento degli stessi alla legislazione italiana.

Di conseguenza gli studenti equiparati ai lavoratori ex art. 2 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. hanno diritto alla tutela Inail in caso di infortunio o malattia professionale verificatisi nell’ambito dei PCTO.